

BGE 41 III 427

Bundesgericht (BGE), 1915-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_III_427

FR: ATF 41 III 427

IT: DTF 41 III 427

Volltext

Entscheidungen der ,sd'll'db I beil.gs- Lucchini. Tale intenzione risulta però in modo non dubbio dal fatto che come titolo di causa del credito sono indicate nel precetto tre sentenze pronunciate in causa vertita tra i fratelli Lucchini e la debitrice. e che dal precetto poteva così evuirsi che la somma di cui si chiedeva il pagamento rappresentava un credito degli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini. Donde risulta che ogni singolo creditore menzionato nel precetto esecutivo si trova nell'impossibilità giuridica di promuovere singolarmente e personalmente l'esecuzione in questione. A mente del disposto dell'art. 602 CCS infatti il credito escusso appartiene ai coeredi in comune non a titolo di coproprietà indivisa. ma a titolo di proprietà comune. Ne segue che ai coeredi non compete individualmente il diritto di disporre né per il tutto, né per una quota parte (art. 652 e 653 CCS; ;RU 41 11 p. 21 e seg.) : questo diritto appartiene solo a tutti i coeredi in comune ai quali quindi spetta in comune e non singolarmente anche la facoltà di esigerne il pagamento per la via dell'esecuzione. Donde derivano due conseguenze : anzitutto che quest' esecuzione promossa da una comunione successoria non può essere che unica. dunque iniziata con un solo precetto esecutivo; e in secondo luogo che la rievocazione potrà opporre a quest' esecuzione solo i mezzi e le eccezioni che tendono a contestare l'esistenza e l'importo del credito della comunione e che le competono nei rapporti di tutti i creditori come comunione successoria e non quelli che le possono spettare dai suoi rapporti particolari verso i singoli istanti ; pronuncia : Il ricorso è respinto. und Konkurskammer. N° 95. 427 95. Sentenza 14 dicembre 1916 nella causa A. PeäräZBini e Consorti. 11 termine abbreviato di 5 giorni di cui all'art. 239 LEF per introdurre reclamo contro una deliberazione dell'adunanza dei creditori vale anche per deferire la relativa decisione da un'autorità inferiore di vigilanza a quella superiore. 1. - 11 28 ottobre 1915 ebbe luogo in Bellinzona la prima assemblea dei ereditari del fallimento Giuseppe Stoffel, alla quale intervennero 31 creditori sopra 34 conosciuti e dall'ufficio dei fallimenti particolarmente invitati a parteciparvi. Constatata la presenza del numero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale dei fallimenti di Bellinzona, che la presiedeva. invitava i ereditari a scegliere l'amministrazione a sensi dell'art. 237 LEF. Stavano di fronte alle proposte : L'avv. Attilio Pedrazzini proponeva di nominare amministratore speciale l'avv. Amleone Remonda in Bellinzona ed il dott. R. Rossi di affidare la liquidazione all'ufficio EF di Bellinzona. Al momento di procedere alla votazione la presidenza dell'assemblea (composta a stregua dell'art. 235 LEF) dichiarava di ritenere che sui 31 ereditari presenti soltanto 7 di essi fossero veri creditori di Giuseppe Stoffel ed ammissibili al voto. Procedutosi poi alla votazione ed alla constatazione del risultato, la presidenza tenne calcolo solo del voto dei 7 ereditari riconosciuti come tali e non di quello degli altri 24 e proclamò quindi, malgrado le proteste degli esclusi, che l'amministrazione del fallimento rimaneva affidata all'ufficio EF per il voto espresso in tal senso da 4 ereditari ammessi contro 27 contrari, tra i quali i 24 esclusi. In seguito si mise aparte la proposta di autorizzare

l'amministrazione fallimentare a vendere i mobili del fallito a trattative private qualora le offerte raggiungessero il presso dell'inventario. Questa proposta raccolse 428
 Entscheidungen der Schuldbekanntmachung - voti favorevoli e 27 contrari : ma persistendo la
 presenza nel considerare non validi 24 voti sui 27 negativi. la proposta venne dichiarata
 come accettata dalla maggioranza dei creditori (4 voti). 2. - I creditori esclusi e cioè
 Attilio Pedrazzini in Bellinzona. per se e suoi rappresentati. Plinio Rondi. per se e
 rappresentato, avv. Silvio Molo, Cesare Simone, per se e rappresentato, Guelfo Stoffel. per
 la ditta Figli di Celestino Stoffel, e Celestino Stoffel. per se e rappresentati, ricorsero con
 gravami 30 ottobre 1915 all'Autorità di vigilanza domandando : In via principale: 1° che
 sia annullata la dichiarazione della presidenza della prima adunanza dei creditori del
 fallimento Stoffel e che l'amministrazione del fallimento e affidata all'ufficio d'esecuzione
 di Bellinzona e dichiarato invece che l'amministrazione e affidata all'avv. Amilcare
 Remonda. 2° Sia del pari » annullata la dichiarazione come sopra, di accettazione » della
 proposta di vendita immediata dell'attivo mobiliare a trattative private e dichiarato
 invece che tale proposta e respinta. 3° In via subordinata: che questa decisione dell'adunanza
 venga annullata. ~ 3. - Con decisione 20 novembre, intimata il 2 dicembre 1915,
 l'Autorità cantonale respinse il ricorso, donde il presente gravame al Tribunale federale.
 Considerando in diritto: 10 La decisione querelata fu comunicata ai ricorrenti il 2
 dicembre ed essi non interposero ricorso se non il 10 dicembre 1915. Chiedesi anzitutto se il
 rimedio non sia tardivo, in altri termini, se il disposto dell'art. 239 al. 1, a stregua del
 quale il reclamo contro le deliberazioni dell'assemblea dei creditori deve venir introdotto
 entro 5 giorni, valga anche per il ricorso contro le relative decisioni di un'Autorità
 inferiore di vigilanza all'Autorità superiore; und Konkurskammer. Nr. 96. 429 Se non si
 dovesse tener conto se non dell'art. 239 al. 1 la risposta del quesito dovrebbe essere
 affermativa poichè sarebbe logico ammettere che i motivi che hanno indotto il legislatore
 ad abbreviare a 5 giorni il termine di cui all'art. 239 in confronto del termine di ricorso
 ordinario si applicano anche ove si tratti di deferire la questione da una Autorità inferiore di
 vigilanza a quella superiore. Tuttavia per la soluzione contraria milita l'art. 20 LEF, il quale
 stabilisce espressamente che nelle esecuzioni cambiarie i termini per il reclamo e di ricorso
 sono ridotti a 5 giorni, donde e lecito dedurre che ove la legge ha inteso abbreviare
 anche il termine per il ricorso essa l'ha stabilito tassativamente e che quindi, ove ciò non
 sia avvenuto, debba valere il termine ordinario. In favore di questo ragionamento sta la
 considerazione che i disposti di legge tendenti alla preclusione di un rimedio di diritto
 devono venir interpretati restrittivamente e che l'applicazione per analogia di tali precetti
 deve essere possibilmente evitata. Ne segue che il ricorso non può considerarsi tardivo. 20 e
 30 omissis. Pronuncia: 11 ricorso e ammesso nel senso dei considerandi... 96. Arrêt du 97
 décembre 1916 dans la cause Metral. Le fait que le créancier, après avoir requis la
 réalisation des biens saisis, accorde au débiteur un délai pour se libérer, implique forcément
 retrait de la requisition de vente et ce retrait ne peut pas être fait conditionnellement. En
 date du 12 août 1913 une saisie a été pratiquée à Genève sur les biens de Charles Alphonse
 Metral à l'insistance de J. Lutowski à Vienne. Créancier d'une somme de 498 fr. 65 c. Le 5
 août 1914 le créancier a requis la

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
 Originaltext. Quellen-URL siehe oben.